



SENT. N. 206/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Alessandra OLESSINA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi nn. **21218, 21219, 21220 e 21221** iscritti sui conti giudiziali nn. 90708/2009, 90581/2010, 90582/2011 e 90583/2012, compilati a cura del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Alessandria dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, in luogo dell'agente contabile Signora B.C., c.f.

omissis, nata a **omissis**, l'**omissis**, ivi

residente in Piazza **omissis**, relativamente agli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 e 2012 (quest'ultimo per il periodo 01.01–03.07);

VISTA l'ordinanza del 14 ottobre 2020, n. 21 della Sezione con la quale si disponeva l'integrazione dell'istruttoria rimettendo gli atti al Giudice designato quale relatore;

VISTA la relazione del Giudice relatore depositata in data 6 marzo 2025 con la quale si chiede di sottoporre i predetti conti al giudizio della Sezione;

Visto il parere formulato dalla Procura Regionale con la nota 25 giugno 2025;

VISTI gli art. 145 e ss. del Codice di Giustizia Contabile;

VISTI i conti giudiziali e gli altri documenti di causa.

UDITI, nella pubblica Udienza del 24 settembre 2025 il Presidente relatore

Dottor Marco PIERONI, il Pubblico Ministero nella persona del Dottor

Alessandro Napoli; non costituita la Signora B.C. e neppure

l'Agenzia Territorio - Ufficio Provinciale di Alessandria.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. I conti giudiziali in questione, relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (quest'ultimo per il periodo 1° gennaio – 3 luglio) sono stati compilati d'ufficio dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di Alessandria dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, dott.ssa Sipontina Granata, in luogo dell'agente contabile B.C.

In particolare, con nota 27 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Alessandria – Territorio, trasmetteva alla Ragioneria territoriale dello Stato i conti giudiziali in esame compilati d'ufficio in luogo dell'agente contabile inadempiente.

Sulla base dei conti giudiziali trasmessi dall'Ufficio emergeva, dal confronto tra incassi e versamenti operati dal contabile, un ammanco complessivo di euro 507.377,24, così suddiviso:

anno 2009: - 135.789,47;

anno 2010: - 168.622,37;

anno 2011: - 187.432,77;

anno 2012: - 15.532,63.

Successivamente al deposito dei conti giudiziali in esame, con sentenza n. 262 del 18 ottobre 2016 - resa nel giudizio di responsabilità amministrativa avente RG n. 19815 e passata in giudicato - l'agente contabile Signora B.C. veniva condannata al pagamento della complessiva somma di euro 616.801,92, riferita ad ammanchi per gli anni dal 2007 al 2012.

2. Esaminati i conti giudiziali compilati d'ufficio dall'Amministrazione, con la relazione n. 993 del 18 settembre 2019, il Giudice relatore proponeva l'estinzione del giudizio sui conti in esame alla luce del principio del *ne bis in idem* e ciò stante la piena sovrapposizione con i conteggi oggetto della Sentenza passata in giudicato sopra richiamata.

3. Con nota 4 ottobre 2019, la Procura Regionale formulava parere negativo all'estinzione dei conti con formulazione di due distinte richieste:

A) la prima, *“valorizzando la concorrente finalità del giudizio di conto di accertamento, in sede giudiziale, della regolarità della gestione, anche nel caso in cui i conti, compilati d'ufficio, riportino espressamente la differenza a debito del contabile”*, consistente nella declaratoria di irregolarità dei conti;

B) la seconda, richiamando la *“mancata rifusione da parte dell'agente contabile del debito liquidato in sede di giudizio di responsabilità”*, consistente nella condanna dell'agente contabile alla restituzione dell'eventuale ammanco per differenza rispetto al debito liquidato in esito al giudizio di responsabilità.

4. Stante il parere negativo della Procura, il Presidente fissava l'udienza di discussione del 17 settembre 2020, nella quale la Procura concludeva per l'accertamento dell'irregolarità del conto, rimettendosi quanto alla pronuncia di conseguente condanna o, in subordine, di improcedibilità del giudizio.

5. Il Collegio, all'esito della discussione ed alla luce dell'opposizione formulata

dalla Procura, ritenuta la necessità di un supplemento istruttorio, anche in vista di un'eventuale differente pronuncia di addebito, con la citata ordinanza n. 21/2020, ha disposto l'integrazione dell'istruttoria rimettendo gli atti al Magistrato relatore.

6. Il Giudice relatore ha depositato la relazione in data 6 marzo 2025 con la quale chiede di sottoporre i predetti conti al giudizio della Sezione.

7. Con la nota 25 giugno 2025, la Procura Regionale ha formulato parere negativo ribadendo quanto già rassegnato con nota 4 ottobre 2019; dette conclusioni sono state confermate nel corso della pubblica udienza del 24 settembre 2025.

Considerato in

DIRITTO

1. Sulla base di quanto risulta in narrativa, in considerazione dell'ammanco non giustificato a debito del contabile sopra riportato e in accoglimento della prima richiesta del PM contabile va dichiarata l'irregolarità dei conti.

2. La seconda richiesta formulata dal PM contabile evidenzia la *“mancata rifusione da parte dell'agente contabile del debito liquidato in sede di giudizio di responsabilità”* e cioè un ammanco di cui viene chiesta la differenza in restituzione rispetto al debito liquidato in sede di giudizio di responsabilità.

2.1. Al riguardo, anche in relazione alle conclusioni del Giudice relatore che, rilevando l'intervenuta condanna al risarcimento del danno erariale dell'agente contabile per pari importo, chiedeva l'estinzione del giudizio di conto in ossequio al divieto del *ne bis in idem*, occorre chiarire che il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità sottendono *causa petendi* e *petitum* non coincidenti.

Infatti, diversi sono il titolo giuridico e il provvedimento richiesto al giudice nel giudizio di responsabilità, rispettivamente, diritto al risarcimento del danno erariale e relativa condanna, e diritto alla restituzione delle somme mancanti e relativa condanna restitutoria; mentre l'uno valorizza la connotazione soggettiva del comportamento del convenuto nel giudizio di responsabilità, tanto che il *quantum* ascritto potrebbe essere più ridotto rispetto al danno accertato, l'altro ha una connotazione strettamente oggettiva che comporta la condanna alla restituzione della perdita accertata e non giustificata.

2.2. Tanto premesso, pur nella coincidenza delle somme alle quali l'agente contabile Signora B. è stata condannata in sede di giudizio di responsabilità rispetto alle somme di cui, nel presente giudizio, risulta accertato l'ammanco con obbligo di restituzione a carico del medesimo agente contabile, non può essere ritenuta sussistente l'operare della preclusione del divieto del *ne bis in idem*; né può trovare accoglimento la richiesta del PM di concentrare l'eventuale condanna alla restituzione delle somme mancanti nei limiti della differenza rispetto al debito liquidato in sede di giudizio di responsabilità.

Infatti, come si è visto i due giudizi operano su "binari" diversi per *petitum* e per *causa petendi*.

3. I due giudizi sono infatti autonomi e distintamente disciplinati dal codice di giustizia contabile (come anche è possibile desumere dal disposto di cui all'art. 150, comma 5, c.g.c.) in quanto sottesi a presupposti del tutto diversi; sicché, anche qualora nell'ambito di tali giudizi siano stati dedotti fatti tra loro coincidenti, non è preclusa la definizione del giudizio di conto pur celebrato successivamente a quello di responsabilità (ma anche viceversa).

D'altro canto, al riguardo, non risulta essere stata disposta la riunione dei

giudizi ex art. 84 c.g.c. (riunione facoltativa, peraltro).

4. In conclusione, accertato l'ammanco, il Collegio, ex art. 149, comma 4, c.g.c. pronuncia condanna dell'agente contabile C.B. alla restituzione, a favore dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, Ufficio provinciale di Alessandria, delle somme mancanti pari ad euro 616.801,92, oltre a rivalutazione monetaria dalla data delle condotte appropriative al saldo e oltre a interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. L'esistenza di due distinti titoli di condanna di somma coincidente, ad evitare una duplicità di recuperi, potrà essere risolta in sede esecutiva, defalcando dalla condanna alla restituzione delle somme in sede di giudizio di conto quanto già risarcito per effetto di precedente condanna innanzi al giudice della responsabilità.

6. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte, riuniti i giudizi nn. 21218, 21219, 21220 e 21221;

-dichiara l'irregolarità dei conti giudiziali nn. 90708/2009, 90581/2010, 90582/2011 e 90583/2012, relativi ai giudizi indicati in epigrafe;

-condanna l'agente contabile Signora C.B. alla restituzione della somma di euro 616.801,92 (seicentosedicimilaottocentouno/92), oltre a rivalutazione monetaria dalla data delle condotte appropriative al saldo e oltre a interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, a favore dell'Agenzia delle Entrate-Territorio,

Ufficio provinciale di Alessandria, eventualmente defalcando in sede esecutiva le somme già risarcite in esito al precedente giudizio di responsabilità, definito con sentenza n. 262 del 18 ottobre 2016 di questa Sezione e passata in giudicato.

Le spese del giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Alessandra OLESSINA	Consigliere

IL PRESIDENTE REDATTORE

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 20/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente